



COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari

Prot. 8789

Il Responsabile del Settore

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

In esecuzione alla propria Determina N. 139 del 25.06.2010

INVITA A PRESENTARE OFFERTA

per la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di **COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) – PERIODO 01.08.2010 / 31.12.2011**, da effettuarsi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 del regolamento comunale disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia.

Nel tempo della pubblicazione tutte le ditte, che ne vengono a conoscenza, potranno partecipare direttamente al cottimo fiduciario senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

Oggetto del cottimo: servizio di **COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) – PERIODO 01.08.2010 / 31.12.2011.**

Codice CIG: 0505811071

Finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi del Bilancio comunale

Sistema di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che offrirà la **maggior percentuale in diminuzione sulla base d'asta pari al tasso del 15 per 1000** (comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo) sul totale delle retribuzioni lorde INAIL dell'anno 2009 erogate al personale dipendente, ivi compreso quello a tempo determinato, che ammontano a € 1.832.120,63

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una **sola offerta valida**, purché non in contrasto con l'interesse pubblico.

Durata affidamento del servizio: dalle ore 24.00 del 01.08.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2011 (prorogabile eventualmente di un anno)

Obblighi dell'aggiudicatario: L'affidamento del servizio di **COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)** aggiudicato con la presente procedura, avrà decorrenza **dalle ore 24.00 del 01/08/2010 alle ore 24.00 del 31/12/2011** (anche nelle more della stipula della polizza). L'aggiudicatario (se diverso dall'attuale affidatario) si intende **immediatamente impegnato dal momento dell'aggiudicazione (fatti salvi i controlli d'uopo)** a ricevere il **passaggio di consegne dall'attuale affidatario**. Il passaggio di consegna vincola altresì l'attuale affidatario, il quale s'impegna a fare in modo che ciò avvenga secondo le regole giuridiche e morali che lo presidiano. Sono fatti salvi i diritti dell'ente che – in caso di danno - potrà agire utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico.

Condizioni, caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio: sono dettati dall'allegato capitolato d'onori, che forma parte integrante e sostanziale della presente.

Documento Unico Valutazione Rischi: Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza

Soggetti abilitati a svolgere il servizio: Sono ammesse alla procedura di cottimo del servizio in argomento le ditte, le Associazioni temporanee d'impresa o Società di servizi in possesso:

- dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di cui all'oggetto del cottimo;
- dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami oggetto della procedura per la quale si intende presentare offerta.

Sono ammessi a presentare offerta:

tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del D. Lgs. n.163/2006

Sono esclusi dalla partecipazione:

tutti i soggetti elencati dall'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006

Termini presentazione offerta: l'offerta dovrà pervenire al Comune di Villasimius entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 LUGLIO 2010. Il termine si intende perentorio a pena di esclusione. L'offerta dovrà pervenire in **plico chiuso e debitamente sigillato, riportante la dicitura "offerta per l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE"** indirizzata al Settore Provveditorato – Piazza Gramsci, 9- 09049 VILLASIMIUS (CA)

La domanda dovrà recare in allegato la documentazione e dovrà essere presentata secondo le modalità previste nel presente bando. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Apertura delle buste: è fissata per il giorno 14 LUGLIO 2010 alle ore 10.00.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:

legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori, o qualsiasi soggetto munito di delega rilasciata dal Legale rappresentante della ditta partecipante alla gara.

Per partecipare al cottimo fiduciario, gli interessati, **pena la non ammissibilità**, devono produrre i seguenti documenti **da inserire in un unico plico contenente:**

Busta A debitamente chiusa e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa e controfirmata sui lembi di chiusura **riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - OFFERTA PER l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE"** che dovrà contenere, pena la non ammissibilità:

- **Capitolato Speciale d'oneri**, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione, di tutte le condizioni in esso contenute nessuna esclusa, dal legale rappresentante della ditta, a margine di ogni foglio ed in calce al capitolato, approvando specificatamente le clausole di cui all'art. 1341 c.c. ed indicando la data della sottoscrizione (attenzione: non indicare in questo documento il prezzo proposto).
- **Dichiarazioni rese secondo il Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni con allegato elenco servizi analoghi prestati presso altri Enti Pubblici** ;
- **Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03:** recante l'oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali" da restituire debitamente firmata.

Busta B debitamente chiusa in modo da garantire l'integrità della stessa e controfirmata sui lembi di chiusura, **riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA - offerta per l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE"** dovrà contenere, pena la non ammissibilità,:



- **l'offerta economica, in bollo**, redatta, volendo, secondo il modello dell'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante;

La percentuale unica di ribasso, dovrà, nell'offerta, essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Dette buste **dovranno essere inserite in un unico plico**, anch'esso chiuso in modo da garantire l'integrità dello stesso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati identificativi della ditta partecipante riportante la dicitura **"offerta per l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE**

- **Spese contrattuali**: il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso; in rappresentanza del Comune interverrà il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, ai sensi dell'art. 107 comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, con spese a carico esclusivo della ditta. Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese d'asta e di contratto nessuna eccettuata o esclusa e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente l'appalto, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
- **Penalità**: qualora la ditta aggiudicataria rinunciassi all'esecuzione della fornitura o alla stipula del contratto, dovrà versare una penale pari a € **1.000,00 (mille/00)**, a titolo di rimborso spese che l'Amministrazione appaltante ha sostenuto e sosterrà a seguito di tale decisione
- **Comunicazioni relative la gara**: La stazione appaltante comunicherà con i partecipanti e con l'affidatario **mediante fax**.
- Ulteriori informazioni e prescrizioni sono contenute nel Capitolato d'Oneri.
- Per quanto non previsto nella presente, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché alle norme del Capitolato generale dello Stato

La presente lettera d'invito viene pubblicata:

- all'albo pretorio del Comune di Villasimius,
- sul sito Internet all'indirizzo www.comune.villasimius.ca.it ;
- sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it ai sensi dell' art. 12 della L.R. N. 2/2007 per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.

Informazioni in merito potranno essere richieste:

- di carattere amministrativo all'Ufficio Provveditorato tel. **070/7930242**
- di carattere tecnico al Settore AA.GG tel. **070/7930211**

Tutti i chiarimenti in merito alla procedura dovranno essere richiesti per iscritto.

Villasimius, 30 Giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Alessandra Valentina Pudda

ALLEGATI: capitolato d'oneri

Modello per offerta

Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni

Elenco sinistri 2005/2009

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03

Piazza Gramsci 9 – 09049 VILLASIMIUS (CA)

P. IVA 01845930922 – C.F. 80014170924

tel. 070/7930237-242 – fax 070/7930265 – e-mail: provveditorato@comunevillasimius.it

P.E.C. provveditorato.comunevillasimius@legalmail.it



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia assicurativa sottoscritta si obbliga ad eseguire l'appalto di cui appresso con l'osservanza delle norme specificate o richiamate nel presente atto.

SEZIONE I

"Norme Generali"

Art. 1

Compagnia Assicurativa fornitrice

La Compagnia Assicurativa _____
di _____ per il tramite della sua Agenzia di _____
(Cod. _____) denominata _____
che nel contesto della presente offerta - contratto sarà più brevemente indicata con la parola "Agenzia".

Art. 2

Rappresentanza

Agli effetti del presente capitolato-contratto, il Comune di Villasimius è rappresentato dalla Sig.ra Pudda Alessandra Valentina, Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, e la Compagnia Assicurativa _____ con sede legale in _____ Via _____, per il tramite della sua Agenzia di Cagliari (Cod. _____) denominata _____ di _____ con sede legale in _____, Via _____, N. _____ partita I.V.A _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____

Art. 3

Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di **COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) - PERIODO 01.08.2010 / 31.12.2011;**

Art. 4

Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

a - dal presente capitolato-contratto;

b - dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e

contabilità dello Stato,
c- dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dalla presente offerta-contratto e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.
La ditta dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente Capitolato d'oneri;

Art. 5

Ammontare dell'appalto

La percentuale di ribasso aggiudicata è pari al _____ per 1000 (non indicare la percentuale offerta).

La regolarizzazione del premio avverrà con le seguenti modalità:

- 1) una quota in acconto pari al 75% del ribasso offerto sulla base d'asta (comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo) , alla stipula del contratto, determinato sul totale delle retribuzioni lorde INAIL dell'anno precedente, erogate al personale dipendente, ivi compreso quello a tempo determinato;
- 2) una quota a saldo, alla scadenza del periodo assicurativo, calcolata sul totale delle retribuzioni lorde INAIL di tutto il personale dipendente, ivi compreso quello a tempo determinato, erogate nell'anno di riferimento del premio assicurativo.

Art. 6

Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, l'Agenzia elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale di Villasimius (CA), Piazza Gramsci.

Art. 7

Obbligatorietà del contratto

Il presente capitolato-contratto, mentre vincola l'Agenzia sottoscritta dal momento della presentazione dell'offerta, avrà effetto nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo la stipulazione e la registrazione del relativo atto nei modi di legge.

Art. 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Agenzia si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Agenzia si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Agenzia si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Agenzia si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Agenzia anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 9

Spese contrattuali

L'Agenzia sottoscritta riconosce a suo carico tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al presente atto.
Ai fini della registrazione fiscale la sottoscritta Agenzia dichiara che è/ non soggetta all'IVA.

Art. 10 Subappalto

E' assolutamente vietato il subappalto del servizio, in tutto od in parte e la cessione di essa ad altre Agenzie, senza l'espresso consenso dell'Amministrazione comunale che in caso di inadempienza procederà all'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta appaltatrice e all'incameramento della cauzione.

Art. 11 Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alla disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Resta inteso che le condizioni dettate dal presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse devono intendersi abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2 "DEFINIZIONI"

Alle seguenti denominazioni (integranti le Condizioni Generali di Assicurazione quando attinenti al rischio assicurato) le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- ADDETTI:** i titolari, i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i dirigenti (regolarmente iscritti all'INAIL) i lavoratori anche occasionali od apprendisti, i lavoratori interinali, i familiari dell'Assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo.
- ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- COSE:** sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
- FATTURATO:** l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633.
- FRANCHIGIA:** l'importo espresso in valore assoluto dedotto dalla somma indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
- INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- LAVORATORI
PARASUBORDINATI:** si intendono per tali quelli indicati all'Art. 47, lettera c - bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo esemplificativo per lavoratori parasubordinati si intendono coloro che percepiscono redditi derivanti da:
- a) uffici di amministrazione, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti;

- b) collaboratori a giornali o riviste, enciclopedie e simili;
- c) partecipazione a collegi e commissioni;
- d) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

LAVORATORI INTERINALI:

si intendono i lavoratori messi temporaneamente a disposizione dell'Assicurato, che ne utilizza la prestazione lavorativa, da un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo così come disciplinato della Legge 24 giugno 1997, n.196.

MASSIMALE:

l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.

Quando il massimale (o limite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutte le richieste di risarcimento denunciate alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONI:

l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati (regolarmente iscritti all'INAIL), compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti. Qualora l'Assicurato si avvalga di lavoratori interinali il corrispettivo erogato per le retribuzioni di tali lavoratori si intende equiparato alle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e pertanto soggetto a tassazione.

SCOPERTO:

la parte di danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

UNITÀ TECNICA:

singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.

VALORE A NUOVO:

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area, senza tener conto del degrado per vetustà, stato d'uso ed ogni altra circostanza influente.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Esercente l'amministrazione Comunale di Villasimius.

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza.

Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, nell'espletamento del proprio mandato; da tale garanzia restano esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente assicurato. Il massimale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

SEZIONE 3

"NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE"

Art. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 3

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 01.08.2010. Il premio o la prima rata di premio verranno pagati dal Contraente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni dalla data di consegna della polizza in originale. In ogni caso la copertura assicurativa non potrà essere interrotta.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, entro i termini pattuiti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 45 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 8

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 1469 bis C.C., possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9

PERIODO DI ASSICURAZIONE

La durata del servizio è stabilita a partire dalle ore 24.00 del giorno 01.08.2010 alle ore 24.00 del giorno 31.12.2011 (eventualmente prorogabile di UN anno).

L'eventuale proroga potrà essere disposta previa apposita Determinazione del Responsabile del Settore Provveditorato.

Art. 10

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Cagliari

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 1469 bis C.C., qualora applicabile.

Art. 12

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13

PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 14

REGOLAZIONE DEL PREMIO

1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:

- a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, entro 60 giorni dalla data della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società calcolato sul 75% del ribasso offerto sulla base d'asta, alla stipula del contratto, determinato, al netto di imposte, sul totale delle

retribuzioni lorde INAIL dell'anno precedente, erogate al personale dipendente, ivi compreso quello a tempo determinato;

- b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.
- 2) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, l'avente titolo si obbliga:
 - a) a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo**, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione;
 - b) al versamento della somma dovuta a saldo, **nei 60 giorni successivi** alla comunicazione della Società del premio dovuto. Decorso tale termine, in assenza del pagamento di quanto dovuto, la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuto pagamento del premio a saldo.
 - 3) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
 - 4) Ove il contratto sia cessato, per qualsiasi motivo, e non sia intervenuto il versamento dovuto al saldo del premio, la Società non è tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato.
 - 5) Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore al doppio della sola sua parte fissa e provvisoria, la parte fissa e provvisoria relativa al primo periodo assicurativo successivo sarà automaticamente rideterminata in misura pari al 75% del premio definitivo precedente.
 - 6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio.

L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art. 15

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 4 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale di € 4.000.000,00, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i lavoratori interinali.

Art. 2

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 3

ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI

A parziale deroga dell'Art. 2 - "Persone non considerate terzi", lettera c), limitatamente ai danni corporali, sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione i lavoratori interinali per lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.

A maggior precisazione sono escluse le malattie professionali.

Ai fini di tale copertura la garanzia R.C.T.:

- si intende prestata nel limite del 50% del massimale di polizza R.C.T.;
- vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 2 punto b) sono altresì considerati terzi gli amministratori dell'Ente assicurato limitatamente ai danni corporali, da cui siano derivate lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice penale, subiti in quanto utenti delle strutture e servizi erogati dall'Ente stesso.

Art. 4

DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni :

- a) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) da circolazione su strade di uso pubblico o su arce a questo equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, in ogni caso, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1766 del Codice Civile;
- h) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- i) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito dei lavori stessi;
- j) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, in ogni modo, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni, da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- k) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;
- l) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamenti, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole no di servizi;
- n) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- o) derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente;
- p) derivanti dalle attività o competenze delle A.S.L. o degli Enti e/o Società incaricati della gestione di pubblici servizi;
- q) agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati alla utilizzazione dei servizi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas ;
- r) provocati dalla rete fognaria, qualora derivanti da rottura non accidentale di tubazioni e condutture;
- s) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- t) derivanti da campi elettromagnetici
- u) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- v) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe

- w) derivanti da amianto e/o prodotti contenenti amianto

Art. 5

ESTENSIONI DI GARANZIA R.C.T.

a) Responsabilità personale di tutti i dipendenti e collaboratori.

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri), dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi tra di loro i dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori interinali ed i lavoratori parasubordinati, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale,

b) Committenza auto

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia comprende i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non è considerato terzo il conducente del veicolo. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00, ferma restando ogni esclusione per le persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età.

c) Conduzione di acquedotti

In riferimento ai danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata la garanzia è operante con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, pari ad € 1.000.000,00 fermo quanto previsto dall'art. 4 Esclusioni lettera p)

d) Organizzazione di manifestazioni

L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi autorizzazioni, ecc.).

Si intende compreso in garanzia:

- il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché, il loro montaggio e smontaggio;
- il rischio derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti.

È escluso il rischio derivante:

- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
- da gare o percorsi effettuati da veicoli a motore e natanti;
- dalla partecipazione ed uso di cavalli e carri carnevaleschi;
- da atti di vandalismo.

e) Lavoratori non dipendenti che partecipano ai lavori

A parziale deroga dell'art. 4 lettera a) "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a

lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; la garanzia è operante limitatamente alle lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

f) Cessione di lavori e servizi in appalto

A parziale deroga dell'art. 4 lettera a) la garanzia comprende la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, in qualità di committente, per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici mentre eseguono lavori e servizi per conto dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'art. 4 – Esclusioni lettera p).

g) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 4 lettera b) la garanzia si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia è prestata, entro il massimale per danni a cose e con il limite di € 1.000.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

h) Proprietà e conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'art. 4 lettera c) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati, compresi, cinema, teatri, discoteche, piscine, stadi e palazzetti dello sport., e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, nonché degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche se tenuti a giardino o parco. Per danni derivanti da spargimento di acque, la garanzia è prestata limitatamente ai casi di rottura di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. L'assicurazione copre, fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00, la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e relative modifiche o integrazioni, di lavori di manutenzione, trasformazione o ampliamento di fabbricati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto e sempre che sia stato nominato il Responsabile dei lavori. Relativamente alla proprietà e conduzione di cinema, teatri, discoteche, piscine, stadi e palazzetti dello sport la garanzia è operante con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 1.000.000,00, fermo quanto previsto dall'art. 4 Esclusioni lettera p)

i) Lesioni personali subite dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'assicurazione infortuni di legge (INAIL).

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) "Soggetti non considerati terzi" si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia di R.C.O. per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, i dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.): il massimale per sinistro convenuto per la R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Compagnia Assicuratrice, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella R.C.O.

j) Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) "Soggetti non considerati terzi" la garanzia comprende la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, in qualità di committente, per i danni subiti da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale

k) Parcheggio

A parziale deroga dell'art. 4 lettera f) e fermo quanto previsto dall'art. 4 Esclusioni lettera p) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli di dipendenti e/o terzi parcheggiati nelle aree di pertinenza dell'Ente o comunque da esso gestite. Tale garanzia, che esclude comunque i danni da incendio e furto dei veicoli stessi nonché delle cose in essi contenute, è prestata con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 500.000,00.

l) Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga dell'art. 4 lettera f) la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

m) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 4 lettera h) la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

n) Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 4 lettera i) l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisì nell'ambito dei lavori stessi che per volume e peso non possono essere rimosse. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

o) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 4 lettera k) la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni da sospensione di servizio o per mancato uso alle condizioni e nei limiti di cui al successivo punto q). La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

p) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 4 lettera l) la garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 0,5% con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00.

q) Danni da interruzione di esercizio

A parziale deroga dell'art. 4 lettera m) la garanzia comprende i danni da sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, industriali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata, entro il massimale per danni a cose e con il limite di € 500.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con uno scoperto del 0,5% con il minimo di € 500,00.

r) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 4 lettera n) la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 0,5% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00

s) Rigurgito di fognature

A parziale deroga dell'art. 4 lettera r) la garanzia comprende i danni da spargimento d'acqua derivante da rigurgito di fognature. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 0,5% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00

Art. 6

ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa.

Art. 7

OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona, l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni:

- A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi dirigenti) e lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D. Lgs. n. 38/2000 e del D. Lgs. 276/2003;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, del D. Lgs. n. 38/2000 e del D. Lgs. n. 276/2003, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 8

DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da amianto e/o prodotti contenenti amianto

Art. 9

ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 10

FRANCHIGIA FISSA PER OGNI SINISTRO

La garanzia assicurativa di R.C.T è operante con franchigia fissa ed assoluta, comunque a carico dell'Assicurato, di € 258,00 per ogni sinistro, salva l'applicazione di eventuali franchigie di importo più elevato disciplinate dalle Condizioni Particolari sopra riportate

Art. 11

RECUPERO DELLA FRANCHIGIA

La Società, in caso di pagamento diretto del sinistro nei confronti del terzo danneggiato, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 1917 C.C. secondo comma, provvederà al pagamento dell'importo stabilito per la liquidazione del danno senza applicazione delle eventuali franchigie e/o scoperti previste dal contratto.

Tali franchigie e/o scoperti anticipate dalla Società verranno recuperate mediante emissione di due apposite appendici aventi periodicità semestrale, contenenti il riepilogo dei sinistri pagati nei semestri dell'annualità assicurativa ed il dettaglio dei relativi importi dovuti dall'Assicurato/Contraente.

L'Assicurato\Contraente effettuerà il pagamento entro 90 giorni dalla data del ricevimento della suddetta appendice da parte della Società.

La sopra descritta modalità di recupero delle franchigie e/o scoperti rimarrà operativa anche per quei sinistri che dovessero essere gestiti e liquidati dalla Società successivamente alla cessazione della polizza.

La presente disposizione normativa non si applica alle esclusioni di operatività della garanzia ed ai limiti di indennizzo previsti dal contratto, che potranno essere opposti e valorizzati dalla Società sia nei confronti dell'Assicurato che dei terzi danneggiati.

Letto, approvato e sottoscritto

Villasimius,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROVVEDITORATO**

Alessandra Valentina Pudda

per la ditta Fornitrice

timbro e firma leggibile

Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Villasimius per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza

**IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
BANDO DI GARA (FIRMARE E TIMBRARE IN TUTTE LE PAGINE)**

MODELLO PER L'OFFERTA

Marca da bollo
da Euro 14.62

Al Comune di Villasimius -
Settore Provveditorato
Piazza Gramsci n. 9
09049 - VILLASIMIUS

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) – PERIODO 01.08.2010 / 31.12.2011

Base d'asta pari al tasso del **15 per 1000** (comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo) sul totale delle retribuzioni lorde INAIL dell'anno 2009 erogate al personale dipendente, ivi compreso quello a tempo determinato, che ammontano a € 1.832.120,63.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta

con sede a _____ in Via _____ N. _____
con codice fiscale n. _____ e con Partita IVA _____
con n. fax _____ con n. tel. _____

PARTECIPANTE

per l'aggiudicazione del cottimo in oggetto, consapevole inoltre che avrò facoltà di svincolarmi dall'offerta solo qualora, trascorsi 90 giorni dalla data dell'apertura delle buste, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi imputabili all'Amministrazione

OFFRE

per **COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) – PERIODO 01.08.2010 / 31.12.2011**

un ribasso pari al _____ % (in lettere: _____ % _____) sul **15 per 1000** posto a **base d'asta**
(comprensivo di IVA e ogni altro onere e/o contributo)

equivalente a _____
(base d'asta meno la percentuale di ribasso)

(in lettere _____).

(luogo)

(data)

(sottoscrizione non autenticata solo se con fotocopia documento identità)

Ai sensi della Legge 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Villasimius per finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza

N.B.: L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del D.Les. n. 163/2006

MODULO A) –

La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell'Impresa o da un suo procuratore legale.

Spett.le **COMUNE DI VILLASIMIUS**
Ufficio Provveditorato
Piazza Gramsci, 9
09049 VILLASIMIUS (CA)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del _____.

Il Sottoscritto nato a il residente nel
Comune di Provincia Stato
Via/Piazza legale
rappresentante dell'impresa con sede nel
Comune di
Provincia Stato Via/Piazza
..... con codice fiscale numero
..... e con partita LV.A. numero telefono
..... fax telefono per la pronta reperibilità con posizione:

I.N.P.S. di matr. n. (indicare tutte le iscrizioni);
 I.N.A.I.L. di matr. n. (indicare tutte le iscrizioni);
CCNL applicato

con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura di gara relativa alla fornitura/servizio indicata in oggetto, a cui intende partecipare **(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'impresa concorrente):**

come impresa singola

in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la **denominazione e la sede legale di ciascuna impresa**):

impresa capogruppo:
imprese mandanti:

A tal fine, con espresso riferimento all'impresa/ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori,

D I C H I A R A

AI SENSI DELL'ART. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE (DPR N. 445 DEL 28/12/2000) IN SOSTITUZIONE DEFINITIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, che:

I. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;

AI SENSI DELL'ART. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DPR N.445 DEL 28/12/2000):

- che, avendone piena conoscenza, di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione, come innanzi indicate, non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

AI SENSI DELL'ART. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) COMMA 1, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DPR N. 445 DEL 28/12/2000):

ATTENZIONE BARRARE LE VOCI CHE RICORRONO

- I. che l'offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto o di fatto) con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
- II. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di Cooperative, anche verso i Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla L. 300/70;
- III. che l'impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista dei previsti versamenti, presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali;

- I. di accettare sin da ora tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale di gara e negli eventuali elaborati di progetto;
- a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- b) di aver svolto, con esito positivo, servizi/forniture analoghe presso enti pubblici per un periodo di almeno due anni nell'ultimo triennio, come da **elenco allegato**;
- c) di aver preso visione del Capitolato Speciale d'appalto, degli allegati amministrativi ad esso e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni del capitolato relativo alla fornitura in oggetto;
- d) di essere a **perfetta conoscenza del servizio richiesto** senza alcuna obiezione al riguardo;
- e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
- f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso
- h) che il numero di fax a cui vanno inviate eventuali richieste da parte dell'Amministrazione, è il seguente:
(indicare numero di fax ove l'azienda possa ricevere le comunicazioni);
- i) che l'impresa è iscritta nel **Registro delle Imprese della Camera di Commercio** di o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane per attività e specializzazione corrispondente alla fornitura in oggetto e con la prescritta attestazione sulla autorizzazione alla commercializzazione del materiale/servizio richiesto ed attesta i seguenti dati:

(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)

numero d'iscrizione: _____

data d'iscrizione: _____

durata dell'impresa/data termine: _____

forma giuridica dell'impresa concorrente (indicare la forma giuridica): _____

(impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative)

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):

(art. 17, c. 1 lett. f) del D.P.R. 34/2000)

j) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(art. 38, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

k) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, c. 3, della Legge 19/3/1990, n. 55; (art. 38, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

l) che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

m) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante; (art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

n) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

o) che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, il soggetto offerente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; (art. 38, c. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

p) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita); (art. 38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

q) che il soggetto offerente (**barrare la casella che interessa**)

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); (art. 38, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

r) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

s) che (**titolare o direttore tecnico** se si tratta di impresa individuale; **socio o direttore tecnico** se si tratta di Società in nome collettivo; **i soci accomandatari o direttore tecnico** se si tratta di società in accomandita semplice; **gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico** se si tratta di altro tipo di società) ha beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne (**barrare se non ricorrono le condizioni**):

(art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

t) che il soggetto offerente (**barrare la casella interessata**):

non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

u) che l'Impresa (**barrare la casella interessata**):

è stata

non è stata

destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione; (**art. 36/bis Legge 248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006**);

- v) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori;
w) che il soggetto offerente non si trova in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti, preso atto che l'amministrazione appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi; (**art. 34, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**);
x) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 con i seguenti dati di iscrizione:

.....
y) che il soggetto offerente concorre – partecipando come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.– per le seguenti imprese consorziate (indicare dati anagrafici di tutte le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre alla gara) (**sbarrare se non ricorrono le condizioni**):
Ragione Sociale _____ sede legale _____
con posizione:

I.N.P.S. di _____ matr. n. _____;
 I.N.A.I.L. di _____ matr. n. _____;

e che l'impresa esecutrice del servizio sarà: _____ c **allega** la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa stessa;

qualora il **consorzio indicato**, sia a sua volta un Consorzio, indicare i dati anagrafici dell'impresa consorziate esecutrice del servizio:
Ragione Sociale _____ **sede legale** _____
con posizione:

I.N.P.S. di _____ matr. n. _____;
 I.N.A.I.L. di _____ matr. n. _____;

allegare la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa stessa;

DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della fornitura, a collaborare con l'amministrazione per il reperimento della stessa;

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

_____, li, _____
(luogo e data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

.....
(timbro ditta e firma leggibile e per esteso)

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche tramite acquisizione della relativa documentazione.

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000 – Firmare in tutte le pagine



Spettabile
COMUNE DI VILLASIMIUS
 P.ZA GRAMSCI
 09049 VILLASIMIUS CA

SITUAZIONE SINISTRI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

POLIZZA	SINISTRO	DATA SIN	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO
				SENZA SEGUITO
2680752	2181	04/04/05		180,00
	2237	03/05/05		25,00
	2286	20/07/05		400,00
	2352	23/08/05		SENZA SEGUITO
	2353	13/07/05		130,00
	2354	09/05/05		350,00
	2369	17/12/05		SENZA SEGUITO
	2370	28/09/05		719,69
	2405	25/05/05		180,00
2681081	2507	29/04/06		118,00
	3096	16/04/07		4.000,00
	3156	16/06/07		486,00
	3215	12/05/07		83,00
	3216	20/07/07		SENZA SEGUITO
	3407	09/08/07		
	3408	02/06/07	3.000,00	
	3530	25/06/07		400,00
	3761	26/03/08		205,00
	3762	07/05/08		125,00
	3763	06/05/08		182,40
	3764	05/05/08		350,00
	4038	02/09/08		SENZA SEGUITO



ridefiniamo / gli standard



	4039	13/08/08		90,00
	4062	14/08/08		SENZA SEGUITO
	4164	11/10/08	15000	2.400,00
	4165	12/12/08		1.350,00
	4166	12/12/08		2.100,00
	4276	13/02/09		60,00
	4567	07/06/09		250,00
	4644	18/08/09		700,00
	4650	14/08/09	2500,00	
	4690	15/12/09	90,00	
	4890	09/03/10	1200,00	
	4935	29/03/10	4000,00	
TOTALE SINISTRI PAGATI				14.884,09
TOTALE SINISTRI RISERVATI			25.790,00	
TOTALE GENERALE				40.674,09

INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL' ART. 13 D. LGS. 196/03

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), che il trattamento dei Suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività della nostra Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003, per "trattamento dati" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali anche se non registrati in una banca dati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) D. Lgs. 196/2003, per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) D. Lgs. 196/2003, per "dati identificativi" si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. d) D. Lgs. 196/2003, per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 comunichiamo che i dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale di Villasimius esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi di acquisizione beni e servizi nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per il Comune di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici individuati da norma di Legge o di Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villasimius inteso come Ente nel suo complesso.

Il responsabile del trattamento dei dati è Alessandra Valentina Pudda.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui testo è riprodotto qui di seguito:

Art.7 Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare l'art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. L'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Il Trattamento dei dati personali sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.

Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati sono specificate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali del Comune di VILLASIMIUS (CA). Tale documento è stato redatto in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs 196/03 e viene aggiornato annualmente anche in risposta all'evolversi delle tecnologie volte alla migliore la protezione dei dati.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

L'interessato al trattamento dei dati (art. 4, comma 1, lett. b D. Lgs. 196/03)

.....
(Firma per esteso)